

Quotidiano del FISCO

Stampa articolo

Chiudi

STAMPA NOTIZIA 04/01/2019

L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane non basta per il privilegio concorsuale

di Michele D'Apolito

L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane non è un requisito sufficiente per l'ottenimento del privilegio in sede concorsuale. Questo il principio ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza 28795/2018 ([clicca qui per consultarla](#)).

La vicenda oggetto di pronuncia trae origine dal ricorso presentato da una società a responsabilità limitata contro il provvedimento che le ha visto riconoscere la natura chirografaria, anziché il richiesto privilegio ex articolo 2751-bis del Codice civile, per un credito relativo ad opere edili verso un'impresa fallita.

La ricorrente sosteneva che i ricavi derivanti dalla propria attività derivassero principalmente dall'attività prestata dal titolare e dai soci, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, essendo l'amministratore il direttore tecnico.

La Cassazione ha osservato invece come i dati contabili contenuti nei bilanci allegati alla domanda di insinuazione fallimentare dimostrassero la rilevanza del costo delle materie prime e dei servizi rispetto al fattore lavoro.

La Suprema Corte ha ribadito pertanto quanto già espresso in precedenti sentenze (in particolare, Cassazione 5685/2015), cioè che la mera iscrizione all'albo delle imprese artigiane non basta a configurare l'applicabilità del privilegio all'articolo 2751-bis del Codice civile, dovendo rifarsi ai criteri generali all'articolo 2083 del Codice civile, che definisce la nozione di piccolo imprenditore e che ne richiede quale requisito la prevalenza del lavoro personale dell'artigiano e quello eventuale dei componenti della sua famiglia.

Ed è proprio questo il tratto distintivo, che differenzia l'articolo 2083 del Codice civile dalla legge quadro sull'artigianato (443/1985): non è sufficiente la prevalenza della componente lavoro sul capitale, come richiesto per essere inquadrati come artigiani, ma è

necessario che vi sia una prevalenza del lavoro personale e familiare dell'imprenditore sulla restante componente di manodopera. Inoltre, viene richiamato sul punto un ulteriore precedente pronunciamento della Suprema corte (17996/2011), nel quale è stato chiarito che anche considerando quale argomento dirimente la prevalenza del lavoro sul capitale, il primo deve essere gestito da un numero molto limitato di dipendenti o collaboratori.

In conclusione, il costrutto giuridico su cui viene argomentata la negazione del privilegio artigiano al caso in esame è affidato al richiamo di una pluralità di sentenze di Cassazione, più o meno recenti, nelle quali è stato tra l'altro affermato che ove l'imprenditore organizzi una struttura economica con un'autonoma capacità produttiva, tale da rendere non più imprescindibile la sua opera, sia in senso quantitativo che funzionale, dovrà considerarsi al di fuori della nozione di piccolo imprenditore all'articolo 2083 del Codice civile.

Un articolo, quest'ultimo, cui la Suprema corte attribuisce la centralità del riferimento ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano.